



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 agosto 2024

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio della voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.00

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.

21 agosto 2024

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

¹ RS 631.0
² RS 631.012

